

**Tribunale di Livorno**

**Sezione Lavoro**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare in corso di causa ex  
art. 700 c.p.c. e 669 quater c.p.c. finalizzato al riconoscimento  
dell'abilitazione in favore di docente diplomato AFAM**

Il Sig. Caporusso Michele, nato a Pisa in data 08.12.1990 (cod. fisc.: CPRMHL90T08G702U), residente in Livorno (LI), Viale Goffredo Mameli n. 84, elettivamente domiciliato in Livorno, Via Ricasoli n. 118, presso e nello studio dell'Avv. Franca Aureli (C.F. RLAFNC72B46E625P), che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al presente ricorso , rilasciato su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica in formato pdf. inserita nella busta elettronica del presente atto (ai sensi dell'art.134 c.p.c. si dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria a mezzo fax al n. 0586 200787 o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di seguito specificato: francaaureli@pec.ordineavvocatilivorno.it)

-ricorrente-

**CONTRO**

-Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca , in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, in Firenze (50129) Via degli Arazzieri n. 4 (indirizzo PEC: firenze@mailcert.avvocaturastato.it);

- Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, in Persona del Dirigente *pro-tempore*, con sede in Firenze (50136) Via Mannelli n. 113 (indirizzo PEC: drto@postacert.istruzione.it ) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello



Stato, in Firenze (50129) Via degli Arazzieri n. 4 (indirizzo PEC:  
firenze@mailcert.avvocaturastato.it);

- Ambito territoriale provincia di Livorno, in persona del Dirigente *pro-  
tempore*, con sede in Livorno (57123) Piazza Vigo n. 1 (indirizzo PEC:  
[uspli@postacert.istruzione.it](mailto:uspli@postacert.istruzione.it) ), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura  
dello Stato, in Firenze (50129) Via degli Arazzieri n. 4 (indirizzo PEC:  
firenze@mailcert.avvocaturastato.it);

-resistenti -

#### E NEI CONFRONTI DI

-tutti i docenti iscritti nelle graduatorie di istituto II fascia della provincia di  
Livorno, scuola secondaria di I e II grado, classe concorsuale A030  
denominata "Musica scuola secondaria di primo grado", AG56 denominata  
"strumento flauto scuola secondaria di primo grado", A029 denominata  
"Musica istituti istruzione secondaria secondo grado", A053 denominata  
"Storia della musica", A064 denominata "Teoria, analisi e composizione",  
AG55 denominata "strumento flauto scuola secondaria di secondo grado",  
valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato  
per il triennio AA.SS. 2017/2018 2018/2019 2019/2020 , che in virtù  
dell'inserimento del ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria e per  
punteggio.

- potenziali resistenti-

#### **Sulla giurisdizione del Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro**

Codesto procuratore, preliminarmente , evidenzia come il ricorrente lamenti



un'impropria collocazione nella graduatoria di istituto di terza fascia, anziché nella seconda, in quanto si ritiene abilitato ed idoneo all'insegnamento. Il *petitum* del presente giudizio è costituito da un pronunciamento dell' Organo Giudicante in merito all' accertamento del valore abilitante del titolo posseduto dal ricorrente ed il conseguente diritto al collocamento in seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi , ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato , di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto , la conformità a legge degli atti della gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio - Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 - 30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario , in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. La circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti" non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, allo loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al



personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63,

*"restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".*

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.

In particolare al punto n. 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento di una graduatoria ad esaurimento, occorre dunque avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell' atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria- l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se , viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria , ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.



Va quindi declinata, a priori, la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

### **Sulla corretta determinazione della competenza territoriale**

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80) , per cui *"competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto al momento della cessazione del rapporto "*.

Con l'art. 40 D. lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di un servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall' altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c. , la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda , l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'articolo



413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

#### FATTO

In data 01.06.2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 374 con cui è disposto l'aggiornamento triennale della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo.

Le nuove graduatorie avranno validità per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.

Come previsto dall'articolo 4 comma 12 del citato decreto ministeriale *“Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto, a partire dall'anno 2017/2018, così come l'utilizzo dei modelli A1, A/2 e A/2 bis, devono corrispondere alle situazioni possedute dall'aspirante, per ciascuno degli insegnamenti per i quali ha titolo, alla data di scadenza di presentazione delle domande di cui al successivo articolo 7. Entro il termine di cui al successivo articolo 7, infatti, per ciascun insegnamento al quale è interessato, l'aspirante deve essere già abilitato (ai fini dell'inclusione in seconda fascia di graduatoria d'istituto)”*.

La questione oggetto del presente ricorso riguarda quei docenti, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che insegnano o possono insegnare educazione musicale, artistica e strumento negli istituti e scuole di istruzione secondaria di I e di II grado e che risultano in possesso del diploma accademico di conservatorio, rilasciato dalle istituzioni oggi definite *“di alta formazione artistica musicale coreutica (AFAM)”*, equipollente al diploma accademico di II livello, purché congiunto al diploma della scuola secondaria di secondo grado.



Precisamente l'istante è in possesso di un titolo di diploma di flauto vecchio ordinamento conseguito in data 3.7.2013 presso il Conservatorio di Livorno P. Mascagni (doc. n. 1) , già iscritto entro il 19.1.2000 ( data di entrata in vigore della legge n. 508 del 99) , ad uno dei percorsi formativi richiamati, preordinati all'insegnamento di materie artistiche , musicali e coreutiche.

Gli aspiranti abilitati, muniti in primo luogo, di un diploma rilasciato dalla scuola secondaria superiore, come nel caso dell'odierno ricorrente che ha conseguito nell'anno 2010 il Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di durata quinquennale - Scienze della formazione presso Istituto Superiore Niccolini Palli di Livorno (doc. n. 2), congiuntamente al possesso del titolo accademico artistico, musicale e coreutico, hanno ottenuto, a seguito dell'emanazione della legge di stabilità 24.12.2012 n. 228 (in particolare art. 1 comma 107) , l'equipollenza dei titoli in loro possesso ai Diplomi accademici di secondo livello; questi ultimi costituiscono attestati idonei a certificare una formazione superiore, di livello universitario avanzato, classificati quali titoli di secondo ciclo, comportanti l'attribuzione di almeno 120 crediti formativi per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali adeguate.

Quanto descritto risulta ampiamente documentato dal DPR 8 Luglio 2005, n. 2012: in particolare , è ricavabile dalla lettura dell'art. 3 del Decreto Presidenziale, in combinato disposto con il QTI (Quadro dei titoli italiani realizzato ed ultimato dai tecnici del M.I.U.R. )

I titoli accademici rilasciati dalle istituzioni AFAM, in base all'ordinamento



previgente all'entrata in vigore della legge n. 508/99, e quelli conseguiti da quegli insegnanti iscritti ai corsi già attivati al momento dell'entrata in vigore della legge, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e sono per ciò da considerarsi in automatico abilitanti, a prescindere dalla loro classificazione; quanto detto è precisato nell'art. 4 comma 1 della legge n. 508/99.

In particolare l'art. 4 , comma 2, della L. n. 341 del 1990 consentirà di fugare ogni dubbio, all'Organo Giudicante, in ordine alla natura abilitante del titolo accademico di conservatorio, laddove recita che *"l'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea"*.

Si consideri inoltre che in sede di conversione in legge del decreto legge del 30.12.2015 n. 2010 è stato aggiunto il comma 107-bis il quale prevede che ***"il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2017"***.

L'odierno istante rivendica pertanto il diritto all'abilitazione ed il conseguente accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, in ragione dell'ingiustizia perpetrata da anni e cristallizzata nell'art. 2 di cui al Decreto Interministeriale 24 Novembre del 1998 n. 460 cd *"Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica"*. Tale ultima norma statuisce , al primo comma dell'art. 2, che *"possono*





*partecipare ai concorsi a cattedra, anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto (08 Giugno 1999) , siano già in possesso di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, che, alla data stessa, consentono l'ammissione al concorso" ed al secondo comma che "possono altresì partecipare ai concorsi... coloro che conseguono i diplomi entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999".*

In definitiva, il legislatore, nella fase della transizione tra vecchio e nuovo percorso abilitante , riferito, in particolare, alla categoria dei diplomati presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, ha riservato un trattamento evidentemente sperequativo tra quanti (come l'istante) risultano inseriti in terza fascia delle graduatorie di istituto e non sono, pertanto, in possesso dell'abilitazione né hanno possibilità alcuna di partecipare ai concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria, e quanti, pur qualificati come "non abilitati " ( ed egualmente inseriti nella terza fascia delle G.I.) vantano, diversamente dai primi, un diritto a partecipare ai concorsi a cattedra, per titoli ed esami, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, in quanto tutelati dal Decreto Interministeriale 24 Novembre del 1998 n. 460.

Il Sig. Michele Caporusso risulta in possesso del diploma accademico , rilasciato dalle istituzioni di alta cultura rientrante nell'alta formazione



artistica, musicale coreutica (AFAM) nell'anno 2013, già iscritto entro il 19.1.2000 ( data di entrata in vigore della legge n. 508 del 99) , ad uno dei percorsi formativi richiamati, preordinati all'insegnamento di materie artistiche , musicali e coreutiche, oltre al diploma di maturità, nello specifico: ha conseguito il titolo di diploma di flauto vecchio ordinamento in data 3.7.2013 presso il Conservatorio di Livorno P. Mascagni (doc. n. 1) ed il diploma il Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo del corso di studio di durata quinquennale - Scienze della formazione presso Istituto Superiore Niccolini Palli di Livorno nell'anno 2010 (doc. n. 2).

Di seguito si indicano le Graduatorie di Istituto valide per gli anni ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, ove il ricorrente ha chiesto di essere inserito : Graduatoria di Istituto della provincia di Livorno per le classi concorsuali A030 (Musica – scuola secondaria I grado), AG56 (strumento Flauto – scuola secondaria I grado), A029 (Musica – scuola secondaria II grado), A053 (Storia della Musica), A064 (Teoria Analisi e Composizione), AG55 (Flauto scuola secondaria II grado).

Orbene , per una migliore comprensione delle ragioni di illegittimità del provvedimento impugnato , che saranno esposte in diritto, occorre procedere ad una breve ricostruzione del quadro normativo vigente in materia di reclutamento degli insegnanti precari della scuola pubblica.

IL Ministero dell'istruzione dell'università e delle Ricerca, con il Decreto Ministeriale 353 del 22 maggio 20-4 , ha costituito, in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, specifiche graduatorie di circolo e d' istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di



concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento , approvato con D.M. 13 giugno 2007. Tali graduatorie , suddivise in tre fasce, vengono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze. Quanto al funzionamento delle graduatorie in questione, l'art . 5 del decreto 13 giugno 2007 attribuisce al dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze, il potere di costituire , sulla base delle domande prodotte, apposite graduatorie, in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola; in particolare , per ciascun posto di insegnamento , viene costituita una graduatoria distinta in fasce.

Sono previste tre fasce:

- la prima , comprendente i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, per il medesimo posto o classe di concorso alla quale si riferisce la graduatoria di circolo o di istituto;
- la seconda fascia, ove possono accedere i professori, non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o di istituto interessata, di specifica abilitazione o idoneità all'insegnamento , conseguita, a seguito di concorsi per titoli e/o esami, anche ai fini abilitativi ovvero in possesso di uno dei titoli indicati all'interno del D. M. 353/2014 art. 2 lettera V, numeri 1-9;
- la terza fascia , composta dagli aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

Il ricorrente, giova ribadirlo, è stato inserito inizialmente (luglio 2017) nella Terza Fascia delle graduatorie di istituto (doc. n. 3) per le classi concorsuali



A030 (Musica – scuola secondaria I grado), AG56 (strumento Flauto – scuola secondaria I grado), A029 (Musica – scuola secondaria II grado), A053 (Storia della Musica), A064 (Teoria Analisi e Composizione), AG55 (Flauto scuola secondaria II grado); ed è in possesso di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto, come da Decreto Ministeriale n. 353 del 22 Maggio 2014, art. 2 lettera C.

Allo stato attuale (Agosto 2017) il ricorrente risulta inserito in III fascia per le classi concorsuali A030, AG56, A029 e AG55.

Il Sig. Caporusso è potenzialmente assumibile, con contratto di lavoro a tempo determinato, da tali graduatorie di istituto e di circolo di III fascia, stilate secondo modalità e criteri, dettati dallo stesso MIUR, e dall'art. 7 del Decreto Ministero della Pubblica Istruzione del 13 giugno 2007, numero 131, disciplinante le modalità con cui i dirigenti scolastici conferiscono le supplenze, utilizzando, appunto, le rispettive graduatorie di circolo e di istituto. Lo stesso, dunque, una volta assunto, acquisisce la formale qualifica di insegnante.

Il MIUR tuttavia, ritenendo l'istante privo di una formazione iniziale, lo ha definito "non abilitato", non consentendogli l'inserimento nella II fascia.

Sulla base di tali circostanze, in vista delle imminenti assunzioni nel mese di Settembre 2017 per l'anno scolastico 2017/2018 dei docenti precari collocati in seconda fascia, lo scrivente legale si è determinato a richiedere un provvedimento d'urgenza al fine di riconoscere il valore abilitante del diploma AFAM in possesso del ricorrente, per vedersi così riconosciuto il diritto all'inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto in corso



di aggiornamento ai sensi del decreto ministeriale 374/2017.

Esaurita la ricostruzione del quadro normativo e regolamentare che disciplina la materia del reclutamento degli insegnanti del comparto AFAM occorre adesso esporre i motivi in diritto per i quali i provvedimenti impugnati devono considerarsi illegittimi.

## DIRITTO

### *1) Sul fumus boni iuris*

#### **Equipollenza dei titoli vantati dal ricorrente all'abilitazione all'insegnamento**

Come già ampiamente articolato tra le ragioni di fatto, in data 21 Dicembre del 2012, la Camera dei Deputati approvava in via definitiva la legge di stabilità n. 228 del 2012. La stessa **all'art. 1, comma 107, prevede "I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza effeminata con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca".**

Si consideri inoltre che in sede di conversione in legge del decreto legge del 30.12.2015 n. 2010 è stato aggiunto il comma 107-bis il quale prevede che **"il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2017".**



La norma dunque è chiarissima nell'equiparare il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello.

Alla luce delle normative vigenti (rispettivamente L. 228/2012 e L. 53/2003), perciò, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di secondo livello.

In considerazione di tale circostanza, appare irragionevole la scelta compiuta dal D.M. 323/2024 in base alla quale tra i titoli ritenuti equipollenti all'abilitazione all'insegnamento - che quindi danno accesso alla II fascia - si rinviene il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre rimane del tutto estraneo quello rilasciato ante riforma dalle istituzioni definite "di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)".

Conseguenza di tale estraneità è la considerazione di coloro i quali si trovino in possesso di quest'ultimo tipo di diploma tra quegli "aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto" citati dall'art. 2, comma 1, lettera c del D.M. 323/14, e quindi la loro collocazione di III fascia.

Pertanto, l'art. 4 della legge 508/99 di riforma del settore artistico musicale, rubricato "validità dei diplomi", dispone quanto segue: *"l'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea"*.

Ciò premesso, il dettato del D. m. 323/2014 sembra comportare una irragionevole disparità di trattamento tra posizioni rese analoghe sul piano



sostanziale dalla normativa vigente in materia .

Da tale ricostruzione, consegue che il ricorrente , in quanto in possesso di diploma AFAM Congiuntamente a diploma di scuola secondaria superiore, è titolare di titoli equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante ( sentenza del Giudice del Lavoro di Sassari del 9.5.2017, sentenza n. 335/2016 del Tribunale di Pavia sez. lav., ordinanza del 14.12.16 Tribunale di Brindisi sez. lav. – doc. n. 4-, sentenza n. 31 del 9.2.17 Tribunale Vallo della Lucania sez. lav. – doc. n. 5- ordinanza n. 1247/2015 Tribunale di Benevento sez. lav., sentenza n. 246/2017 Tribunale di Salerno sez. lav., sentenza n. 326/2017 Tribunale di Brindisi sez. lav., sentenza n. 31/2017 Tribunale di Monza sez. lav., sentenza n. 282/2017 Tribunale di Benevento sez. lav., sentenze nn. 4206/17 e 4327/17 Tribunale di Napoli sez. lav., sentenza n. 558/17 Tribunale di Catanzaro).

Si fa, in particolare, riferimento alla sentenza del Giudice del Lavoro di Sassari, dottoressa Maria Angioni, del 9 maggio 2017, con la quale è stato disposto l'immediato inserimento nella seconda fascia d'istituto di una docente diplomata presso l'accademia delle belle arti inserita in terza fascia. Il Giudice ha ritenuto *“irragionevole ed in contrasto con l'art. 3 e 97 cost., la scelta del Ministero dell'Istruzione di ritenere, quale titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento, il diploma di maturità magistrale, conseguito entro l'anno 2001/2002 e non anche, per le classi di concorso relative all'insegnamento di materie artistiche, quali quelle interessate nel caso specifico, ed in generale tutti i diplomi rilasciati dall'istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale e Coreutica. La norma transitoria, inoltre,*



*ha tenuto conto di chi aveva iniziato i percorsi di studio prima del 2010, dando loro la possibilità di completare il percorso di studi anche dopo tale data, ragion per cui il ricorrente ha diritto all'inserimento nella seconda fascia d'istituto, in riferimento alle classi di concorso di educazione artistica, disegno, storia dell'arte, discipline pittoriche, tecnica fotografica, arte del tessuto, moda e costume".*

Con sentenza del 26.01.2017, il G.d.L. di Salerno, dott. Laudati, ha stabilito che i diplomi AFAM vecchio ordinamento, al pari di quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'A.S. 2001/02, sono da considerarsi diplomi accademici di secondo Livello, abilitanti all'insegnamento, affermando "L'Art. 1 comma 107 della legge n. 228/2012 equipara, chiaramente, il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di II livello e, alla luce delle normative vigenti, rispettivamente sia le leggi nn. 228/12 e 53/03, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/02, sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di II livello. Appare pertanto, irragionevole o quanto meno incomprensibile la scelta legislativa compiuta dal DM 323/14 di includere, tra i titoli equipollenti all'abilitazione all'insegnamento e quindi che danno accesso alla II fascia, unicamente il diploma di maturità magistrale, conseguito entro il 2002, rimanendone del tutto estraneo quello rilasciato, ante L. 503/99, da istituzioni definite di alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Ne discende che i ricorrenti tutti, in quanto possessori di diploma AFAM congiuntamente a diplomi di scuola media superiore, sono titolari di titoli equipollenti ai diplomi accademici di II





*livello con valenza abilitante”.*

Con sentenza del 14.9.2016, il G.d.L. di Pavia (n. 335/16) sottolineando l'irragionevolezza della scelta di non includere il diploma AFAM tra i titoli equipollenti all'abilitazione, ha disposto l'inserimento dei ricorrenti, in possesso del diploma di conservatorio, inseriti nella terza fascia delle Graduatorie di Istituto, in seconda fascia.

Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Brindisi in data 14.12.2016 in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c.; il Tribunale di Vallo della Lucania, sentenza n. 31 del 2017; il Tribunale di Salerno, sentenza n. 246 del 2017.

## **2) *Sul periculum in mora***

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del cd. “*periculum in mora*”, che afferisce ad un pregiudizio imminente ed irreparabile al diritto fatto valere in giudizio, il legale ribadisce la ragione su esposta:

In data 01/06/2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 374 con cui è disposto l'aggiornamento triennale della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo.

Le nuove graduatorie avranno validità per il triennio 2017/2018, 2018/2019 e 2019/20.

Come previsto dall'articolo 4 comma 12 del citato decreto ministeriale “*l'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea*”.

L'odierna azione è diretta ad ottenere l'immediato inserimento nella seconda



fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente valide per il triennio 2017/2020, nell'ottica di poter partecipare alle operazioni di attribuzioni di incarichi di docenza.

Invero, nella fattispecie *de qua*, è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio immanente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso l'interesse del ricorrente all'immediato inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente valide per il triennio 2017/2020 nella provincia di Livorno e per le classi di concorso indicate.

Sotto l'aspetto del *periculum in mora* si deduce che il pregiudizio grave ed irreparabile suscettibile di tutela immediata sussiste sotto un duplice profilo: la mancata inclusione del ricorrente nell'anzidetta graduatoria preclude allo stesso la possibilità sin dall'inizio del prossimo anno scolastico di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato.

Nelle more del giudizio ordinario si rende necessaria una misura cautelare che consenta al ricorrente di poter essere inserito nella graduatoria per cui è causa con contratto di lavoro a tempo determinato.

In vista delle imminenti assunzioni, nel mese di Settembre 2017, per l'a.s. 2017/2018 dei docenti collocati in II fascia lo scrivente si è determinato a richiedere un provvedimento d'urgenza affinché venga riconosciuto il valore abilitante dei diplomi AFAM in possesso del ricorrente onde poter tutelare i propri interessi all'inclusione nella seconda fascia della graduatoria di istituto



da conseguenze pregiudizievoli e irreparabili.

**Richiesta di emissione di decreto *inaudita altera parte*.**

La richiesta di decreto *inaudita altera parte* è giustificata ogni qual volta sussistono ragioni di urgenza talmente impellenti che non permettono neanche di attendere il decorso di pochi giorni necessari per la convocazione della controparte ovvero quando l'attuazione del provvedimento cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio.

Nel caso di specie la convocazione della controparte può concretamente pregiudicare l'attuazione dell'invocato provvedimento, tenuto conto delle imminenti assunzioni a Settembre 2017 per l'a.s. 2017/2018 dei docenti collocati in II fascia.

Considerata l'estrema urgenza oggi rappresentata, si chiede che il Giudice Voglia:

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia della provincia di Livorno per le classi di concorso summenzionate;
- ordinare all'amministrazione resistente di consentire al ricorrente, ai sensi del D.M. 374/17, l'inserimento in II fascia delle Graduatorie di Istituto.

**Sull'azione di merito**

Il provvedimento richiesto in questa sede sarà anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo giudizio di merito.

L'azione di merito avrà ad oggetto la conferma del provvedimento qui invocato.



Tutto ciò premesso il sig. Caporusso Michele come in epigrafe rappresentato è difeso,

### RICORRE IN VIA CAUTELARE E NEL MERITO

All'ill.mo Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, affinché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 c.p.c. e artt. 669-bis c.p.c., Voglia, *contrariis reiectis*, accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

Piaccia all'ill.mo Tribunale adito,

**In via principale**, con decreto inaudita altera parte:

1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia della provincia di Livorno, scuola secondaria di I e II grado, classe concorsuale A030 (Musica – scuola secondaria I grado), AG56 (strumento Flauto – scuola secondaria I grado), A029 (Musica – scuola secondaria II grado), A053 (Storia della Musica), A064 (Teoria Analisi e Composizione), AG55 (Flauto scuola secondaria II grado);

2) ordinare alle amministrazioni resistenti, ognuna per le proprie competenze, di inserire immediatamente, parte ricorrente in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della provincia di Livorno per le classi di concorso sopra indicate nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato come per legge, con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti in danno della parte ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con norme di legge superiori, o comunque disporre i provvedimenti ulteriori e/o diversi che saranno ritenuti



di giustizia al fine di garantire ed assicurare, in via cautelare, gli effetti delle  
decisione nel merito della controversia a tutela dell'invocato diritto del  
ricorrente;

3) in ogni caso condannare le resistenti alla refusione di spese e competenze  
del presente giudizio, da distrarre alla sottoscritta avvocatessa che si dichiara  
anticipataria.

Contestualmente fissare udienza di comparizione delle parti davanti a sé  
assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e  
dell'emettendo decreto, considerata l'urgenza, mediante autorizzazione alla  
notifica a mezzo PEC alle amministrazioni convenute e tramite  
pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR  
quanto ai potenziali controinteressati, come da istanza in calce al ricorso, e a  
tale udienza con ordinanza confermare, modificare o revocare il  
provvedimento emanato con detto decreto;

**In via subordinata**, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per  
l'emissione del decreto *inaudita altera parte*, fissare la comparizione delle  
parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno e,  
comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia,  
secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito o  
subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto, al fine di sentir  
accogliere i provvedimenti sopra invocati sub 1), 2) e 3).

Il provvedimento richiesto in questa sede sarà anticipatorio nonché  
conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo  
giudizio di merito.



L'azione di merito avrà ad oggetto la conferma dei provvedimenti qui invocati.

*Salvis iuribus*

In via istruttoria:

Si chiede all'Amministrazione convenuta l'esibizione e la produzione in giudizio del fascicolo personale del ricorrente, ex art. 210 c.p.c., l'elenco graduatoria di istituto per cui è causa e quello aggiornato in vigore, ai fini dell'esatta individuazione della posizione del punteggio utile poter l'inserimento di parte ricorrente, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e/o presupposto, utile ai fini del decidere.

Si versano in atti i seguenti documenti:

- 1) certificato diploma Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" Alta Formazione Artistica e Musicale;
- 2) Diploma di superamento dell'esame di stato del corso di studio di diploma;
- 3) graduatorio di istituto Personale Docente ed Educativo;
- 4) ordinanza del 14.12.16 Tribunale di Brindisi, sez. lav. ;
- 5) sentenza del 9.2.17 Tribunale Vallo della Lucania sez. lav.

Con ogni riserva di ulteriori produzioni e deduzioni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 comma 2 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e succ. modifiche il sottoscritto difensore dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato.

Contributo unificato: Ai sensi della legge 11/2011, ai fini dell'iscrizione a ruolo del procedimento, il ricorrente dichiara di aver proceduto al versamento



del contributo unificato nella misura di € 43/00=, in quanto titolare di un reddito familiare IRPEF, per l'anno 2016, superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 DPR 115/02.

Oss.mo

Livorno, il 21.08.2017

Avv. Franca Aureli

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA  
NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 CPC)

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere ed autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento del ricorrente sarebbero dal medesimo scavalcati in graduatoria e per punteggio. Sussistono, pertanto, oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra questi anche gli eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella suddetta graduatoria, non noti al ricorrente. La notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per il ricorrente, non soltanto in ragione dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che collimerebbero con la invocata tutela d'urgenza. Si evidenzia, altresì che



la tradizionale notificazione per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente e, comunque, secondo le affermazioni del Consiglio di Stato, IV sezione, del 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U. Su tale rilievo il TAR del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (cfr. Tar Lazio nn. 176/2009, 177/2009). Parimenti anche Giudici del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in procedimenti analoghi al presente ( Trib. Genova sez. lav. RG 3578/11 provvedimento del 01.09.11 pubblicato sul sito internet del MIUR) , aditi hanno autorizzato la notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c., riconoscendo l'urgenza nonché la peculiarità del caso, attraverso la pubblicazione nell'area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale di riferimento. Invero il sito istituzionale del MIUR è costantemente seguito da tutti i candidati aspiranti all'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti in materia.

#### CHIEDE

Al G.d.L., valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa





alla tradizionale notifica per pubblici proclami,

1) Di autorizzare la notificazione del ricorso, quanto ai potenziali controinteressati, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR;

2) Di autorizzare la notificazione del ricorso, quanto alle amministrazioni resistenti, mediante consegna di copia all'Avvocatura dello Stato di competenza.

Livorno, il 21.08.2017

Avv. Franca Aureli

